

**Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 giugno 2015 – 7 luglio 2016, n. 28196**

*Presidente Franco – Relatore Grillo*

*Ritenuto in fatto*

1.1 Con sentenza dell'11 marzo 2014, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 25 marzo 2010 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di quella città nei confronti di D.W. , imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 600 ter comma 1 cod. pen. (capo A); 81 cpv. e 629 cod. pen. (capo B); 91 cpv., 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen. (capo C); 81 cpv. 646 e 61 n. 11 cod. pen. (capo D); 81 cpv., 648 cod. pen. (capo E); e 81 cpv. cod. pen. e 3 n. 8 della L. 75/58 (capo F) (reati commessi, quanto ai capi da A ad E, in epoca antecedente e prossima al (omissis) e, quanto al capo F), il (omissis)), riduceva la pena originariamente inflitta ad anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.

1.2 Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputato D.W. con unico articolato motivo, vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela relativamente ai reati di cui ai capi c) e d) atteso, a suo dire, il venir meno delle aggravanti contestate; per quanto riguarda il reato sub e) lamenta analogo vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del dolo specifico; mentre con riferimento al reato su f) la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere l'imputato in relazione alla assenza degli elementi tipici della fattispecie. Nell'ambito del medesimo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, irragionevolmente esclusa non assumendo rilevanza il mancato risarcimento nei confronti di soggetti non partecipanti al processo, comunque - a dire del ricorrente - risarciti egualmente.

*Considerato in diritto*

1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.  
2. Va premesso in punto di fatto che il D. , dipendente della società AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA s.p.a. (società appaltatrice del servizio lavanderia e noleggio di biancheria presso l'Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ), aveva intrattenuto una corrispondenza virtuale tramite *chat-line* con una minorenni a nome L.G. , dalla quale aveva ottenuto, in cambio di ricariche telefoniche, delle foto che ritraevano la ragazza nuda o seminuda. Il D. aveva intrattenuto rapporti simili con tale LI.Cr. che egli aveva utilizzato come schermo per dimostrare ad altri interlocutori con i quali era entrato o intendeva entrare in contatto tramite *chat line* l'identità di ragazza: anche in relazione alla LI. erano state reperite, nel corso della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del D. , alcune fotografie (insieme ad altre lecite) che ritraevano la minore seminuda. Secondo la prospettazione accusatoria recepita dalla Corte distrettuale il D. si era reso responsabile del reato di estorsione continuata in danno di tali P.D. e C.L. (altri soggetti frequentatori di chat cine) con i quali l'imputato era entrato in contatto facendo loro credere di essere una ragazza minorenni le cui foto compromettenti aveva inviato ai detti interlocutori, chiedendo ed ottenendo somme di denaro dai due soggetti con la minaccia di denunciarli alla Polizia per lo scambio di foto proibite riguardanti soggetti di età minore, nel caso in cui non avessero pagato. Al D. erano stati contestati anche

i reati di furto pluriaggravato e di appropriazione indebita aggravata in relazione al rinvenimento presso la sua abitazione di un consistente numero di prodotti per l'igiene dei locali ospedalieri; prodotti per l'igiene personale, biancheria e indumenti in uso all'Azienda Ospedaliera ed indumenti di lavoro contrassegnati dal marchio "AMERICAN LAUNDRY s.p.a., ditta per la quale il D. lavorava in qualità di operaio. Al D. era stato anche contestato il delitto di ricettazione in relazione al rinvenimento presso la sua abitazione di una consistente quantità di farmaci ad azione dopante (oltre a siringhe monouso per la somministrazione di tali prodotti) della cui provenienza il D. non aveva offerto alcuna giustificazione. Ed infine il D. era stato chiamato a rispondere del delitto di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di tale M.T. (una donna che intratteneva abituali rapporti con il D. ) che partecipava ad incontri sessuali con terze persone organizzati dal D. anche dietro compenso di denaro: in particolare, la Polizia, nel corso delle indagini, aveva avuto modo di verificare due incontri avvenuti tra il D. e, rispettivamente, tali CO.Ni. e G.S. contattati via chat dal D. (che nell'occasione si era spacciato per una ragazza di nome "I. " interessata ad avere incontri sessuali con la partecipazione del suo fidanzato "Ma. ") ed ai quali erano state richieste somme di denaro anche per la M. ("Euro 50 per Ma. ed Euro 100,00 per la fidanzata").

2.1 Tanto premesso, va subito precisato che le censure sollevate dal ricorrente riguardano esclusivamente i reati di cui ai capi c), d), e) ed f): censure, peraltro, già proposte con l'atto di appello ed alle quali la Corte aveva dato risposta non condivisa dal ricorrente. Relativamente ai reati di furto ed appropriazione indebita ritiene infatti il ricorrente che si tratti di reati perseguibili a querela, anche perché gli oggetti di pertinenza della ditta AMERICAN LAUNDRY s.p.a., a suo dire, non avevano alcun valore economico e si trovavano presso l'Ospedale ove il D. aveva diritto di accesso perché dipendente della società appaltatrice dei servizi di pulizia e del noleggio di biancheria in uso al presidio ospedaliero, asseritamente in attesa di essere dismessi perché non utilizzabili.

2.2 Sul punto la Corte territoriale ha fornito risposte congrue, anche alla luce delle prove testimoniali acquisite che escludevano che si trattasse di prodotti fuori uso e che al D. fosse stato accordato il permesso di portarli via; inoltre, come sottolineato dalla Corte territoriale, si trattava di prodotti in uso all'Ospedale cui il personale della società AMERICAN LAUNDRY s.p.a. non aveva diritto di accesso, sicché la sottrazione di tali prodotti non poteva che essere avvenuta presso i vari reparti dell'Ospedale. Era anche emerso sulla base delle testimonianze assunte dal Responsabile del servizio che nessuno dei dipendenti della ditta appaltatrice - e per quel che rileva - il D. , aveva diritto di accesso ai magazzini generali dell'Economato.

2.3 Conseguentemente non si tratta - come ricordato dalla Corte distrettuale - di prodotti in disuso e di nessun valore (il ricorrente parla di *res derelictae*), ma di prodotti già consegnati ai vari reparti dell'Ospedale, sicché sussiste l'aggravante della esposizione alla pubblica fede che esclude che possa trattarsi di reato perseguibile a querela. Altrettanto vale per l'appropriazione indebita in quanto, come sottolineato dalla Corte di merito, i prodotti erano di pertinenza della AMERICAN LAUNDRY s.p.a. e poiché al D. non era stato consentito come dallo stesso, invece, sostenuto - di portarli via, può dirsi

pacifica la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. che esclude, anche in questo caso, la perseguibilità a querela.

3. Per quanto riguarda il delitto di ricettazione contestato al D. al capo e), la decisione della Corte di merito è non solo corretta sotto il profilo strettamente giuridico, ma anche sotto il profilo logico. Secondo la tesi difensiva si sarebbe trattato di prodotti ad uso dopante che il D. utilizzava per finalità personali: è da escludere, come ricordato dalla Corte di merito, che si trattasse di prodotti di libera vendita acquistabili presso farmacie, sicché il loro acquisto non poteva che essere avvenuto attraverso canali illeciti. Inoltre il D. non ha mai fornito giustificazioni sulla provenienza di tali prodotti.

3.1 Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, ai fini del reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza. (v. Sez. 2, 5.7.1991 n. 2804, Quadrelli e altro, Rv. 189396; Sez. 2, 7.4.2004 n. 18304, Cristarelli, Rv. 228797; Sez. 2<sup>^</sup> 27.10.2010 n. 414423, Ienne, Rv. 248718).

4. È fondato, invece, il motivo relativo alla configurabilità del reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. La Corte di merito ha ritenuto sussistente la fattispecie contestata, escludendo, a ragione, la necessità che per l'integrazione del delitto in parola sia necessaria l'abitudine, ben potendo il delitto essere circoscritto ad un solo episodio (anche se va ricordato che nel caso di specie gli episodi sono stati due intervallati nel tempo e caratterizzati da una condotta con modalità analoghe).

4.1 Secondo quanto affermato dalla Corte territoriale, ferma restando l'irrelevanza che i soggetti coinvolti fossero persone adulte e consenzienti (essendo ben possibile uno sfruttamento della prostituzione di una donna consenziente), era da escludere che la donna (M.T. ) fosse consapevole che il D. chiedesse denaro ai due interlocutori contrattati via chat; epperò il fatto che il D. avesse chiesto ad entrambi soldi non solo per sé ma anche per la M. che avrebbe dovuto partecipare agli incontri "a tre" integra il reato in quanto il D. ha sfruttato economicamente la disponibilità della ragazza ad eseguire prestazioni sessuali "particolari", partecipando ad incontri a pagamento il cui profitto è stato poi trattenuto dal D. .

4.2 Tale affermazione, a giudizio del Collegio non è condivisibile, in quanto la corresponsione di denaro da parte di un terzo ad opera di un soggetto che gli offra l'opportunità di avere rapporti sessuali con una donna non prostituta e che sia - come nel caso di specie - inconsapevole di essere sfruttata, non costituisce sfruttamento della altrui prostituzione in quanto l'atto sessuale diventa atto di prostituzione solo in presenza dell'elemento retributivo, *"quando cioè il soggetto che fornisce la prestazione sessuale assegna alla dazione del proprio corpo, per il soddisfacimento dell'altrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di una utilità, in genere economica, che potrebbe essere corrisposta dall'utente anche direttamente ad un terzo, ma sempre con l'accordo o quanto meno la consapevolezza dell'erogatore della prestazione"* (Sez. 3<sup>^</sup> 20.5.1998 n. 7608, Mimou M., Rv. 211337).

4.3 Ciò non toglie che, esclusa l'ipotesi di sfruttamento, possa configurarsene - laddove ne ricorrano le condizioni - altra come, in tesi, quella enunciata nel n. 5 dell'art. 3 della L. 75/58 la quale punisce la condotta di chiunque induca alla

prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

4.4 Peraltro è noto che la norma in parola viene considerata dalla giurisprudenza di questa Corte come una disposizione "a più norme" in quanto non configura una sola fattispecie criminosa a manifestazioni plurime, ma prevede più reati tra loro strutturalmente autonomi, in quanto le diverse ipotesi, avendo differenti elementi essenziali, si presentano distinte. Ne deriva la enunciazione di autonome figure di reati, le quali, in casi concreti, possono tra loro concorrere, salva l'ipotesi di reato complesso e quella di un apparente conflitto di norme. (v. Sez. 3<sup>^</sup> 12.6.1975 n. 3420, Sorriento, Rv. 133370; conforme Sez. 1<sup>^</sup> 5.5.1969, Floriani, Rv. 112906; Sez. 3<sup>^</sup> 13.10.1967 n. 1162, De Santo, Rv. 106117).

4.5 Sotto altro profilo la Corte territoriale non ha reso una adeguata motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di sfruttamento della prostituzione caratterizzato - come è noto - dal dolo specifico che, nel caso in esame, è stato dato per presunto.

4.6 Costituisce dato ormai pacifico quello secondo il quale il reato di sfruttamento della prostituzione si realizza con il conseguimento di una utilità dall'attività sessuale della prostituta e richiede quindi il dolo specifico, vale a dire la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione mediante partecipazione ai guadagni che la donna ottiene dall'espletamento della sua attività (Sez. 3<sup>^</sup> 11.7.1996, n. 9065, Marrone e altro, Rv. 206418; Sez. 3<sup>^</sup> 24.11.1999 n. 98, De Stasio, Rv. 215061).

4.7 Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna che dovrà riesaminare la fattispecie alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte Suprema.

5. È ugualmente fondata la censura sollevata in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno che la Corte di merito ha escluso ritenendo che il risarcimento era stato effettuato soltanto nei confronti della parte lesa L.G. e della di lei madre S.V. , non risultando la prova di un avvenuto risarcimento in favore delle altre parti lese indicate negli altri capi di imputazione.

5.1 In effetti la Corte di merito si è limitata alla constatazione del mancato risarcimento (rectius alla mancata prova dell'avvenuto risarcimento) senza, tuttavia, motivare in ordine alla sussistenza del danno subito dalle altre singole parti offese tanto più che si trattava di persone offese estranee al processo in quanto non costituivasi parte civile.

5.2 Vero è, come più volte precisato da questa Corte Suprema, che la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato implica una definizione del processo allo stato degli atti che determina la formazione della *res judicanda* sulla base del quadro probatorio già acquisito, ivi compresi gli elementi riguardanti le circostanze attenuanti per il cui riconoscimento non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie o documentali (così Sez. 4<sup>^</sup> 20.11.2012 n. 6969, Carani e altro); così come è vero che per poter fruire della attenuante in parola occorre che il risarcimento sia avvenuto in modo integrale, riferito, cioè, a tutti i soggetti danneggiati dal reato (Sez. 6<sup>^</sup> 6.2.1992 n. 2523, Dominidiato, Rv. 189301).

5.3 Ma nel caso in esame la Corte di merito ha negato l'attenuante sia con riferimento alla altra minore parte offesa del delitto di cui al capo A) (LI.Cr. ), sia con riferimento alle altre parti offese indicate negli altri capi di imputazione (per le quali nessun risarcimento era risultato), laddove il primo giudice aveva negato la circostanza in parola solo con riferimento al mancato risarcimento in favore della minore. E nessuna argomentazione è stata sviluppata dalla Corte territoriale circa l'effettività del danno subito da tali soggetti.

5.4 Sul punto si impone l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna che in quella sede rivaluterà tale punto alla stregua delle indicazioni fornite da questa Corte.

Per il resto il ricorso va rigettato.

*P.Q.M.*

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo F) e all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.